

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Liquidazione Controllata di MANNINO Bianca Rosa (n. 15/2023)

Giudice Delegato: Dr.ssa Vittoria RUBINO

Liquidatore: Avv. Corrado Baldo

Il sottoscritto Avv. Corrado Baldo, liquidatore della procedura sopra emarginata,

- **richiamato** il progetto di stato passivo predisposto ex art. 273, co. 1°, CCII e comunicato ai creditori in data 20.11.2023;

- **dato atto** che entro il termine previsto dalla medesima disposizione normativa non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali;

comunica la definitiva formazione dello stato passivo delle istanze tempestive come di seguito indicato:

STATO PASSIVO MANNINO BIANCA ROSA

N r.	Creditore	Semplici insinuati	Privilegiati insinuati	Semplici ammessi	Privilegiati ammessi	Conclusioni definitive adottate
1	Condominio Italia Corso 132/134, Carini	€ 18.097,72.	€ 0,00	€ 16.932,72	€ 165,00, in prededuzione	<p>Il creditore istante insinua un credito per oneri condominiali (ordinari e straordinari), per il periodo 2009/2023, consumi idrici per il periodo 30.03.2017 – 26.10.2022, interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 e spese legali come liquidate nel D.I. 170/2014, oltre che per le maturande quote condominiali chieste in prededuzione nella misura risultante dal bilancio preventivo sino al riparto.</p> <p>Il liquidatore, esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, osserva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il credito per oneri condominiali e consumi idrici maturato ante liquidazione è un credito concorsuale ed ha natura chirografaria, mentre quello maturato per il periodo successivo gode della prededuzione; - l'art. 93, co. 4°, L.F. - mutuabile alla procedura <i>de qua</i> – prevede l'ammissione in chirografo in caso di omissione o assoluta incertezza del titolo di prelazione; - nonostante l'omessa indicazione, non sussiste incertezza in ordine alla natura privilegiata del credito rispetto agli oneri condominiali maturati a decorrere dall'apertura della procedura concorsuale; - gli interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 non possono essere riconosciuti risultando applicabili alle obbligazioni pecuniarie di natura contrattuale aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la consegna di merci o prestazione di servizi, e, nello specifico, ai pagamenti dovuti nell'ambito delle "transazioni commerciali" – per tali intendendosi, secondo la definizione datane dall'art. 2 del medesimo d.lgs., "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo" nonché ai contratti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 (recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"); peraltro, l'eventuale delibera assembleare che avesse approvato l'applicazione di interessi superiori al tasso legale per il ritardo dei pagamenti delle quote condominiali sarebbe nulla in quanto previsione non rientrante nei poteri dell'assemblea potendo essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale approvato all'unanimità dai condomini (Cass. n. 10196/2013). - ai sensi dell'art. 268 CCI, co. 5., il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile. <p>Per le ragioni sopra esposte, si ammette per complessivi € 17.097,72, di cui € 16.932,72 in chirografo ed € 165,00 in prededuzione, oltre ai canoni maturandi a decorrere dal mese di ottobre 2023 sino alla vendita dell'immobile nella misura di € 66,00 mensili; si rigetta l'importo di € 1.000,00 a titolo di interessi moratori perché non dovuto.</p>

2	Agenzia Entrate-Riscossione	€ 8.080,14	€ 7.470,86	€ 6.137,85	<p>€ 2.501,48 in privilegio ex art. 2758 c.c. con grado n. 20 dell'art. 2778 c.c.</p> <p>€ 4.137,82 in privilegio ex artt. 2752 c.c. con grado 20 dell'art. 2778 c.c.</p>	<p>Preliminarmente, il liquidatore precisa che il credito di cui viene chiesta l'ammissione trova fondamento in n. 16 cartelle esattoriali rispetto alle quali non vengono allegate le rispettive relate di notifica, i cui importi, tuttavia, con le esclusioni di cui infra, si ammettono sulla base dei rispettivi Ruoli Esattoriali. Rileva, altresì, che non potrà essere riconosciuto il privilegio:</p> <p>a) sugli interessi, atteso che ai sensi dell'art. 2749 c.c., il privilegio spetta esclusivamente per gli interessi relativi al biennio antecedente l'apertura della procedura e nella domanda non è specificato se la somma richiesta a tale titolo riguarda soltanto tale periodo;</p> <p>b) sull'aggio, atteso che tale compenso, non inerendo al credito tributario, non può essere garantito da privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c. (Cass. 06.11.2017, n. 26284; Cass. 23.12.2015, n. 25932; Cass. 7868/2014; 11230/2013).</p> <p>Osserva, infine, che ove sussistente, potrà essere excepta la prescrizione dei tributi (decennale e/o quinquennale) e degli accessori (quinquennale) maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale (cf. da ultimo SS.UU. 3-24.12.2019, n. 34447; Cass. 23.03.2021, n. 8120), tenuto conto della sospensione dei termini di notifica degli atti di riscossione dal 08.03.2020 al 31.08.2021 disposta dalla normativa emergenziale Covid 19.</p> <p>Sulla base delle superiori argomentazioni, il liquidatore propone:</p> <p>1 - Cartella n. 296201800518607250000 (Irpef – Add. Com. e Reg. Irpef 2011 e accessori) asseritamente notificata in data 06.02.2015, l'ammissione per € 2.216,15, di cui € 1.831,70 in privilegio ex artt. 2752 e 2778 c.c. n. 18 ed € 784,45 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</p> <p>2 - Cartella n. 296201600136139070000 (Sanzioni Amministrative e accessori 2013 e 2014), priva dell'indicazione della data di notifica, il rigetto per € 2.725,74 per intervenuta prescrizione quinquennale.</p> <p>3 - Cartella n. 29620160089108471000 (Sanzioni Amministrative e accessori 2015), asseritamente notificata in data 04.03.2017, l'ammissione in chirografo per € 516,83.</p> <p>4 - Cartella n. 2016201700108685640000 (Sanzioni Imp. Registro 2012), priva dell'indicazione della data di notifica, il rigetto per € 48,11 per intervenuta prescrizione quinquennale.</p> <p>5 - Cartella n. 296201700432179110000 (Imposta Registro 2013 e 2014 e accessori), asseritamente notificata in data 19.02.2018, l'ammissione per € 103,79, di cui € 79,20 in privilegio ex artt. 2758 e 2778 c.c. n. 7 ed € 24,59 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</p> <p>6 - Cartella n. 296201800272821380000 (Registro Sicilia 2014 e accessori), asseritamente notificata in data 18.07.2018, l'ammissione per € 409,47 di cui € 229,50 in privilegio ex artt. 2758 e 2778 c.c. n. 7 ed € 179,97 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</p> <p>7 - Cartella n. 2962020000529853770000 (Sanzioni Amministrative 2017 – Tassa Automobilistica 2017 e accessori), priva dell'indicazione della data di notifica, l'ammissione per € 532,85 di cui € 361,08 in privilegio ex artt. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 171,77 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</p> <p>8 - Cartella n. 296202000932663110010 (Sanzioni Amministrative e accessori 2019), asseritamente notificata in data 25.11.2022, l'ammissione in chirografo per € 2.371,00.</p> <p>9 - Cartella n. 296202100647249900000 (Registro Sicilia 2015 e accessori), asseritamente notificata in data 25.11.2022, l'ammissione per € 638,78 di cui € 361,08 in privilegio ex artt. 2758 e 2778 c.c. n. 7 ed € 277,70 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</p> <p>10 - Cartella n. 296202100942872660000 (Tassa Automobilistica 2018 e accessori), notificata in data 27.07.2022, l'ammissione per € 553,21 di cui € 361,08 in privilegio ex artt. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 192,13 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</p> <p>11 - Cartella n. 296202101175675900000 (Tassa Automobilistica 2016 e accessori), priva dell'indicazione della data di notifica, l'ammissione per € 347,83 di cui € 229,50 in privilegio ex artt. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 118,33 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</p> <p>12 - Cartella n. 296202200466257590000 (Tassa Automobilistica 2019 e accessori), priva dell'indicazione della data di notifica, l'ammissione per € 504,81 di cui € 361,08 in privilegio ex artt. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 143,73 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</p> <p>13 - Cartella n. 296202200618918140000 (Imu 2015 e accessori), notificata in data 25.11.2022, l'ammissione per € 1.844,05 di cui € 1.232,00 in privilegio ex artt. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 612,05 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</p> <p>14 - Cartella n. 296202300217022470000 (Tassa Automobilistica 2020 e accessori), priva dell'indicazione della data di notifica, l'ammissione per € 187,80 di cui € 131,58 in privilegio ex artt. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 56,22 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</p> <p>15 - Cartella n. 296202300324608320000 (Imu 2016 e accessori), notificata in data 29.07.2023, l'ammissione per € 1.827,51 di cui € 1.232,00 in privilegio ex artt. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 595,51 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</p> <p>16 - Cartella n. 296202300434569670000 (Tassa Automobilistica 2020 e accessori), priva dell'indicazione della data di notifica, l'ammissione per € 323,07 di cui € 229,50 in privilegio ex artt. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 93,57 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</p> <p>Riepilogando si ammette: - in privilegio ex art. 2758 c.c. con grado n. 20 dell'art. 2778 c.c. per € 2.501,48; - in privilegio ex artt. 2752 c.c. con grado 20 dell'art. 2778 c.c. per € 4.137,82; - in chirografo per € 6.137,85. Si rigetta per € 2.773,85.</p>
---	-----------------------------	------------	------------	------------	---	--

3	Fiditalia S.p.a.	€ 29.667,50	€ 0,00	€ 29.667,50	€ 0,00	Il credito di cui si chiede l'ammissione deriva da un contratto di finanziamento sottoscritto dalla debitrice in qualità di coobbligata. Sebbene nel nostro ordinamento non esista una vera e propria definizione di coobbligato, la giurisprudenza di merito è oramai incline a riconoscere l'esistenza della figura del coobbligato nei contratti di finanziamento, chiamato a rispondere in ogni momento delle obbligazioni che ha sottoscritto insieme all'intestatario del prestito ai sensi dell'art. 1292 c.c. (Trib. Reggio Calabria 26.10.2022, n. 1201). Ciò posto, il liquidatore, esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, e ritenutala idonea a comprovare il credito e la sua entità, ammette in chirografo per € 29.667,50.
4	DO VALUE S.p.a., n.q. di procuratrice di PRISMA S.r.l.	€ 0,00	€ 191.375,46	€ 0,00	€ 191.375,46 in privilegio ipotecario	Il creditore istante insinua un credito in forza di un contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalla debitrice anche nella qualità di terza datrice di ipoteca. Il liquidatore, esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, e ritenutala idonea a comprovare il credito e la sua entità, ammette in linea ipotecaria per complessivi € 191.375,46.

Con osservanza

Palermo li 11.12.2023

Il Liquidatore

(Avv. Corrado Baldo)¹

¹ IL PRESENTE ATTO È STATO REDATTO SU DOCUMENTO INFORMATICO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DALL'AVV. CORRADO BALDO IN CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL D.L. 24.12.2012 N. 179 E NEL RISPETTO DELLE REGOLE TECNICHE DI CUI AL D.M. 21.02.2011 N. 44.